Consiglio di Stato, sez. VI, 01 aprile 2009, n. 2046

OMISSIS

FATTO e DIRITTO

Il decreto n. 5713/08, emesso dal consigliere delegato in data 19.11.2008, dichiara perento il ricorso in appello n.4374/06 proposto avverso la sentenza del Tar Campania, Salerno, sez. II, n. 600/2006; quanto sopra, con riferimento al decorso biennio dall'ultimo atto di procedura (individuato nella costituzione in giudizio della Soprintendenza, in data 20.7.2006), a norma dell'art. 23 della legge n. 1034/1971 e dell'art. 40 R.D. n. 1054/1924.
Al predetto decreto propone opposizione l'appellante, sostenendo di avere depositato l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, una prima volta il 19.5.2006 (unitamente al deposito del ricorso, benché con distinto atto) e una seconda volta il 5.12.2008.
All'accoglimento dell'opposizione resiste l'appellato, affermando l'inesistenza della prima domanda di fissazione e l'avvenuto decorso del termine di perenzione, prima della presentazione della seconda istanza.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene condivisibile l'affermazione dell'appellato, circa l'impossibilità di considerare presentata la domanda di cui trattasi in data 19.5.2006.
L'avvenuto deposito della domanda di fissazione dell'udienza, necessaria per evitare la dichiarazione di perenzione del giudizio amministrativo, infatti, va provata mediante annotazione della circostanza nell'apposito registro, o con apposita dichiarazione da parte dell'ufficio ricevente, o ancora con timbro di deposito dell'ufficio stesso su una copia, ai sensi dell'art. 51 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, contenente il regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato.
Nessuna di tali condizioni ricorre nel caso in esame.
La domanda attualmente contenuta nel fascicolo, infatti, non reca alcun segno di ricezione (con la relativa data) dell'Ufficio accettazione ricorsi o dell'Ufficio di segreteria della Sezione, né risulta annotata nell'apposito registro (con conseguente inesistenza per il Segretario, che non è stato messo in grado di curarne la presentazione, ai sensi dell'art. 51 citato, al Presidente della Sezione per l'assegnazione del giorno d'udienza). Conferma l'omessa valida presentazione dell'istanza di cui trattasi il sito informatico del Consiglio di Stato, mentre i diversi documenti difformi, prodotti dall'interessato, possono – in tale situazione – presumersi frutto di un errore materiale, successivamente corretto.
Nel caso in esame manca, pertanto, qualsiasi elemento che possa far desumere il primo deposito, nei termini sostenuti dall'opponente, le cui affermazioni non possono, di per sé, smentire la risultanze oggettive e surrogare la prova documentale prescritta dalla vigente normativa.
Resta tuttavia il fatto che – dalla data (non contestata in questa sede) che è stata considerata interruttiva del termine di perenzione (20.7.2006, costituzione della Soprintendenza: cfr., per il principio Cons. St., sez. VI, 29.7.1983, n. 631; Cons. st., sez. IV, 15.4.1980, n. 399; Cons. St. Ad. Plen., 22.4.1983, n. 6; Cons. St., sez. IV, 11.4.1983, n. 214; in senso parzialmente difforme: Cons. St., sez. V,

17.3.1998, n. 294 e 22.10.2007, n. 5504) – fino alla data di emissione del decreto, attualmente oggetto di opposizione, il termine biennale in questione non risultava, in effetti, ancora decorso. Quanto sopra, in considerazione della applicabilità ai termini di perenzione dei periodi di sospensione feriale, nella fattispecie computabili per un periodo totale di 135 giorni (cfr. in tal senso, per il principio, Cons. St., sez. IV, 30.9.1988, n. 771), di modo che l'effettiva presentazione della domanda di fissazione di udienza (documentata nei modi in precedenza descritti), il giorno 5.12.2008, deve considerarsi impeditiva della perenzione.
Per quanto sopra il Collegio ritiene che l'opposizione debba essere accolta, con conseguente annullamento del decreto opposto; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto delle modalità di svolgimento della vicenda processuale esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, ACCOGLIE e, per l'effetto, ANNULLA il decreto di perenzione indicato in epigrafe.
COMPENSA le spese giudiziali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere
Gabriella De Michele	Consigliere, Est.

Presidente
Claudio Varrone

Consigliere	Segretario
Gabriella De Michele	Stefania Martines

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...01/04/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al

Ministero.....
.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria